

Legge regionale 13 dicembre 2005 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 10/12/2009

Norme in materia di piano territoriale regionale.

CAPO I

Norme in materia di piano territoriale regionale

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 22/2009

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 20, L. R. 22/2009

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Le disposizioni del presente articolo sono efficaci dalla data indicata all'articolo 12, comma 1 della presente legge.

2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.

CAPO II

Norme in materia di localizzazione di infrastrutture strategiche

Art. 9

(Finalità)

1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di preservare la possibilità di realizzare infrastrutture strategiche ovvero di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.

Art. 10

(Sospensione temporanea dell'edificabilità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a sospendere per un periodo massimo di tre anni ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia in contrasto con progetti che siano stati dichiarati di interesse regionale.

2. La Giunta regionale delibera la dichiarazione di interesse regionale dei progetti d'intesa con i Comuni interessati previo espletamento delle procedure di Agenda 21; la deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La deliberazione di cui al comma 2 include gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse regionale e prevale sulle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale.

4. L'approvazione del progetto definitivo delle opere costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.

Art. 11

(Società di Trasformazione Urbana Regionale)

- 1.** La Regione, a seguito di intesa preventiva con i Comuni, è autorizzata a promuovere e costituire Società di Trasformazione Urbana Regionale (STUR) per attuare progetti di particolare rilievo. Gli enti locali territoriali, le società controllate dagli enti pubblici e gli enti pubblici economici possono partecipare alla STUR in relazione alle rispettive competenze istituzionali. L'adesione del Comune alla STUR è condizione affinché la stessa operi nel Comune medesimo.
- 2.** La STUR provvede all'acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite procedure di esproprio. La partecipazione di azionisti privati è subordinata all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica e i proprietari delle aree interessate dall'intervento rivestono la qualità di socio ove conferiscano i relativi beni.
- 3.** Ulteriori nuovi soci diversi da Regione e enti locali territoriali possono essere individuati fra le società controllate da Regione ed enti locali territoriali medesimi.
- 4.** La STUR è costituita in forma di società per azioni e per la valutazione dei beni conferiti si applicano le regole del codice civile; ai soci spetta il diritto di prelazione in caso di alienazione di partecipazione da parte di altri soci.
- 5.** La Regione e gli enti locali territoriali indicano la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della STUR.
- 6.** Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), se e in quanto non in contrasto con la presente disciplina.
- 7.** Le presenti disposizioni si applicano anche alla società di cui all'articolo 4, comma 121, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche.
- 8.** La legge regionale individua le risorse finanziarie necessarie alla Regione per la costituzione della STUR.

CAPO III

Norme transitorie

Art. 12

(Norme transitorie)

- 1.** Le disposizioni contenute nell'articolo 4 sono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino del titolo IV della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
- 2.** Nelle more dell'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico, anche tenendo conto degli orientamenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 1998, n. 1921, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.